

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
313/2020/R/COM**

**MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI REGOLAZIONE
OUTPUT-BASED DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA
ELETTRICA E DEL GAS IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19**

Documento per la consultazione

4 agosto 2020

Premessa

Il presente documento illustra gli orientamenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) relativamente all’introduzione di modifiche straordinarie in materia di regolazione output-based dei servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas in relazione all’emergenza epidemiologica Covid-19, con particolare riferimento alle regolazioni premi-penalità della durata e del numero di interruzioni, della resilienza e di ammodernamento delle colonne montanti vetuste per quanto riguarda il settore elettrico, alle attività di ispezione programmata della rete, alla sostituzione dei tratti di reti in materiali non conformi e ai target di messa in protezione catodica efficace delle reti in acciaio per quanto riguarda il settore gas, alla applicabilità della clausola di forza maggiore per entrambi i settori.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità o tramite posta elettronica, **entro il 15 settembre 2020.***

Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell’Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

***Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling***

PEC: protocollo@pec.arera.it
email: infrastrutture@arera.it
sito internet: www.arera.it

INDICE

1. Oggetto della consultazione.....	4
2. Misure straordinarie in materia di regolazione output-based del servizio di distribuzione dell'energia elettrica	6
2.1 Effetti sulla regolazione premi-penalità della continuità del servizio.....	6
2.2 Difficoltà nel rispetto delle tempistiche degli interventi programmati nei Piani di Resilienza del sistema elettrico tramessi dai principali operatori e consuntivazione dei costi degli stessi interventi	9
2.3 Rallentamento nelle attività correlate alla regolazione sperimentale in materia di ammodernamento delle colonne montanti.....	12
3. Misure straordinarie in materia di regolazione output-based del servizio di distribuzione del gas	13
3.1 Rallentamento nelle attività di sostituzione dei tratti di rete in materiali non conformi	13
3.2 Rallentamento nelle attività di ispezione programmata delle reti.....	13
3.3 Rallentamento degli interventi di adeguamento dei sistemi di protezione catodica.....	14
4. Applicabilità della clausola di forza maggiore per i casi di mancato rispetto degli standard di qualità commerciale	15

1. Oggetto della consultazione

- 1.1 A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri a causa della pandemia Covid-19¹ e della successiva introduzione di misure restrittive di contrasto e contenimento della diffusione del virus messe in campo da Governo, Ministeri competenti², Regioni e Istituzioni in genere, le imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas hanno a più riprese informato l'Autorità degli effetti che dette misure hanno comportato, e in parte continuano a comportare, sullo svolgimento delle attività di distribuzione.
- 1.2 I servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas hanno carattere di essenzialità in quanto necessari ad assicurare la continuità della fornitura a famiglie e imprese. Nonostante ciò, alcune attività incluse nel servizio di distribuzione dell'energia elettrica e del gas non sono state ricomprese tra le attività essenziali, e tra marzo e aprile 2020, con ripresa graduale a partire da maggio, sono state oggetto di misure di blocco, che hanno avuto l'effetto di ritardare la realizzazione ed il completamento di investimenti destinati allo sviluppo, al rinnovo e alla manutenzione programmata sia delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, sia delle reti di distribuzione del gas.
- 1.3 Inoltre, le misure restrittive di contrasto e contenimento della diffusione del virus hanno in qualche modo rallentato l'operatività sul campo delle imprese di distribuzione e, laddove imposto dalle misure emanate da Governo, Ministeri competenti, Regioni e Istituzioni in relazione all'emergenza Covid-19, anche impedito l'esecuzione di prestazioni non urgenti che richiedessero l'accesso alle abitazioni.
- 1.4 Più nello specifico, le imprese di distribuzione dell'energia elettrica hanno rappresentato alla Direzione Infrastrutture dell'Autorità criticità legate alla attuazione della regolazione *output-based* del servizio di distribuzione dell'energia elettrica disciplinata dal TIQE (allegato A alla deliberazione 566/2019/R/eel) in riferimento alle seguenti tematiche:
- a. effetti della limitazione degli interventi di manutenzione, rinnovo e sviluppo rete sugli indicatori di continuità del servizio di distribuzione, e pertanto sulla possibilità per gli ambiti territoriali di rientrare nei percorsi di miglioramento o mantenimento previsti dalla regolazione;
 - b. difficoltà nel rispetto delle tempistiche degli interventi programmati nei Piani di Resilienza del sistema elettrico tramessi dai principali operatori e aumento dei costi degli interventi per misure di tipo sanitario;

¹ Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020: Lo stato di emergenza è stato prorogato al 15 ottobre 2020 con la delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020.

² Nel comunicato agli operatori del 26 marzo 2020 (<https://www.arera.it/it/comunicati/20/200326dieu.htm>) sono evidenziati i *link* alle circolari del MiSE che si sono via via succedute.

- c. rallentamento nelle attività correlate alla regolazione sperimentale in materia di ammodernamento delle colonne montanti;
 - d. applicabilità della clausola di forza maggiore.
- 1.5 Le imprese di distribuzione del gas hanno rappresentato alla Direzione Infrastrutture dell’Autorità criticità legate alla attuazione della regolazione *output-based* del servizio di distribuzione del gas disciplinata dalla RQDG (allegato A alla deliberazione 569/2019/R/gas) in riferimento alle seguenti tematiche:
- a. ispezione programmata della rete;
 - b. interventi di adeguamento dei sistemi di protezione catodica;
 - c. obblighi di sostituzione dei tratti di rete in materiali non conformi;
 - d. applicabilità della clausola di forza maggiore.
- 1.6 Nel quadro sopra descritto, con il presente documento per la consultazione l’Autorità presenta i propri orientamenti finalizzati ad introdurre misure straordinarie in materia di regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas che affrontino le criticità rappresentate dalle imprese distributrici.
- 1.7 Allo scopo, pare utile ricordare preliminarmente alcuni passaggi dei comunicati ARERA agli operatori, pubblicati nel corso della fase di emergenza più acuta, l’11 e 26 marzo 2020:
- a. *“ARERA comunica altresì che la condizione di stato di emergenza, che riguarda tutto il Paese, costituisce un elemento di cui terrà necessariamente conto ai fini dell’applicazione delle discipline regolatorie introdotte nei settori di propria competenza, quali, ad esempio, quelle relative agli indicatori di qualità del servizio e dei correlati effetti economici. Da tali discipline, infatti, non potranno derivare conseguenze economicamente penalizzanti per gli operatori che avranno gestito il servizio secondo le linee di responsabilità segnalate e sopra richiamate, coerenti col primario obiettivo di garanzia della continuità e disponibilità dei servizi in condizioni di sicurezza.*
A tal fine, ove necessario, anche allo scopo di garantire certezza nei rapporti giuridici, l’Autorità si riserva di introdurre con provvedimenti specifici eventuali espressioni deroghe e sospensioni dei meccanismi di regolazione della qualità che risultassero interferenti, nelle attuali condizioni di emergenza, con tale prioritario obiettivo”.
 - b. *“Rispetto alle limitazioni allo svolgimento, da parte degli operatori di rete e dei loro fornitori, delle attività non essenziali per la continuità e la sicurezza della fornitura, ARERA procederà a individuare i meccanismi regolatori i cui esiti, in termini di riconoscimento di costo agli operatori stessi, anche nella forma di meccanismi di premialità/penalità o di*

regolazioni basate sull'output, sono influenzati dalle restrizioni e a sterilizzarne gli effetti economici.

Restano poi valide le indicazioni contenute nel comunicato dell'11 marzo e nella deliberazione 59/2020/R/com in relazione all'eventuale mancato rispetto di standard di carattere contrattuale e commerciale che potrebbe derivare dalle azioni messe in atto dagli operatori per garantire le condizioni di continuità e sicurezza del servizio compatibilmente con le misure di protezione sanitaria e che il riferito mancato rispetto per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 possa essere trattato come i mancati rispetti per "cause di forza maggiore", come disciplinate nei testi integrati della qualità dei diversi servizi forniti dagli operatori di rete e come integrate di recente con la deliberazione 59/2020/R/com. Come indicato nel precedente comunicato dell'11 marzo non potranno derivare conseguenze economicamente penalizzanti per gli operatori che avranno gestito il servizio coerenti col primario obiettivo di garanzia della continuità e disponibilità dei servizi in condizioni di sicurezza degli utenti e dei lavoratori".

- 1.8 Gli orientamenti dell'Autorità nel seguito sviluppati tengono conto degli elementi emersi durante alcuni incontri tecnici svolti dagli Uffici dell'Autorità con le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione di energia elettrica e gas, nonché in occasione delle audizioni periodiche del 22 e 23 luglio 2020, finalizzate alla raccolta di osservazioni e proposte da parte degli stakeholder in materia di servizi pubblici ed emergenza Covid-19, con particolare riferimento alle possibili azioni regolatorie per fronteggiare gli effetti dell'emergenza e rimettere in moto i processi.

2. Misure straordinarie in materia di regolazione output-based del servizio di distribuzione dell'energia elettrica

- 2.1 Le ipotesi di modifiche straordinarie illustrate nei paragrafi seguenti sono basate sul presupposto che la durata del corrente periodo di regolazione rimanga invariata, ed abbia termine il 31 dicembre 2023.
- 2.2 L'Autorità auspica che i contributi forniti dai soggetti partecipanti alla presente consultazione, in particolare le imprese distributrici, siano corredati da dati quantitativi atti a dare evidenza delle istanze di riesame della regolazione vigente comunicate alla Direzione Infrastrutture di seguito riassunte e oggetto di valutazione da parte dell'Autorità.

2.1 Effetti sulla regolazione premi-penalità della continuità del servizio

- 2.3 Sul tema le imprese di distribuzione hanno segnalato che:

- a. hanno indirizzato e stanno indirizzando tutti i loro sforzi nel garantire la continuità e la sicurezza del servizio, attraverso misure di organizzazione del lavoro che minimizzino il rischio di quarantena di intere squadre di lavoro in caso di singoli operatori contagiati. Ciononostante, le imprese non possono escludere che il rallentamento e/o la sospensione o riduzione delle attività di manutenzione programmata sulle reti di distribuzione possano avere un impatto negativo sugli indicatori di continuità, per ragioni indipendenti dal loro corretto operare. Richiedono pertanto di valutare un eventuale correttivo nei livelli tendenziali rispetto ai quali sono proporzionati i premi e le penalità;
- b. allo stesso modo, per gli ambiti per i quali è previsto, in base alla regolazione del nuovo semiperiodo di regolazione 2020-23, il ricalcolo dei livelli tendenziali, le imprese ritengono che il ricalcolo dei livelli tendenziali dovrebbe tenere conto dei ritardi causati dall'emergenza sanitaria in corso, sia per le attività di manutenzione ordinaria che per gli interventi di sviluppo necessari a seguire i nuovi tendenziali che verranno disegnati dall'Autorità.

2.4 Nelle suddette segnalazioni è stata anche evidenziata l'opportunità di:

- c. “sospendere” per tutto il 2020 la regolazione premi-penali del numero delle interruzioni, corrispondente al tempo stimato per recuperare il *backlog* degli interventi sulla rete attualmente sospesi a causa dell'emergenza, tramite il posticipo di un anno dell'anno *target* per il conseguimento dei livelli obiettivo del numero delle interruzioni N1 (in altre parole, tramite traslazione di un anno - senza ricalcolo - della curva dei livelli tendenziali);
- d. incorporare dall'indicatore di durata delle interruzioni D1 la quota parte di minuti “aggiuntivi” per ogni interruzione la cui risoluzione abbia avuto dei ritardi per indisponibilità documentata di squadre operative a causa dell'epidemia Covid-19.

2.5 Infine, in sede di audizioni periodiche, un soggetto ha richiesto “l'estensione della causale «forza maggiore» a tutte le interruzioni occorse durante il *lockdown* e a quota parte di quelle occorse successivamente e mediante l'introduzione di opportuni meccanismi regolatori mirati alla mitigazione di eventuali penali”.

Ipotesi di modifica

2.6 L'Autorità ritiene parzialmente condivisibili le richieste delle imprese distributrici. Gli effetti dell'emergenza epidemiologica devono essere valutati separatamente per quanto concerne gli indicatori di numero e durata delle interruzioni.

- 2.7 In relazione al numero di interruzioni, l’Autorità osserva che il periodo di blocco degli interventi sulle reti di distribuzione non è stato di durata così lunga da compromettere completamente la possibilità di raggiungere i livelli obiettivo entro un quadriennio o più e pertanto è orientata a confermare gli anni *target* al 2023, 2025 o 2027 per il raggiungimento del livello obiettivo per gli ambiti che non l’hanno ancora raggiunto³, e dall’altra a individuare modalità per la neutralizzazione del 2020 diverse da quelli proposte dalle imprese distributrici, come di seguito indicato:
- a. ponendo il livello tendenziale del 2020 pari a quello del 2019 per gli ambiti territoriali con anno *target* al 2023 (per i quali i livelli tendenziali 2016-23 sono già stati determinati o, in pochi casi, devono essere rideterminati per la decisione delle imprese di aderire all’inclusione in regolazione delle interruzioni dovute a cause esterne) e confermando l’andamento lineare del livello tendenziale tra il 2020 e il 2023;
 - b. ponendo il livello tendenziale del 2020 pari al livello di partenza 2018-19 per gli ambiti territoriali con anno *target* al 2025 o al 2027 (per i quali i livelli tendenziali devono ancora essere rideterminati) e confermando anche in questo caso l’andamento lineare del livello tendenziale tra il 2020 e il 2025 o il 2027;
- 2.8 La proposta del punto precedente dovrebbe consentire alle imprese di gestire i ritardi negli interventi di manutenzione, rinnovo e sviluppo, dal momento che per ciascun anno i nuovi livelli tendenziali sarebbero superiori (cioè, meno stringenti) a quelli che si otterrebbero attuando la regolazione prevista senza modifiche.
- 2.9 Inoltre, per tenere conto in via *forfetaria* di eventuali interruzioni addizionali nell’anno 2020 riconducibili alle difficoltà manutentive, per gli ambiti con il livello tendenziale coincidente con il livello obiettivo dal 2020 potrebbe invece essere lievemente incrementata la franchigia in aumento al livello obiettivo per l’anno 2020 (orientativamente tra 0,05 e 0,10 interruzioni/utente).
- 2.10 Per la durata delle interruzioni l’Autorità è orientata ad introdurre un meccanismo di sterilizzazione che intercetti in modo selettivo la maggiore durata attribuibile ai casi di unità operative “scoperte” a causa dei problemi derivati dall’epidemia Covid-19⁴; tale meccanismo dovrebbe essere proposto dalle stesse imprese distributrici entro il mese di ottobre ed approvato dall’Autorità entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, con la formula del silenzio/assenso.

³ In funzione del valore dell’indicatore del numero di interruzioni nel biennio 2018-19 gli ambiti vengono definiti *critici* (tra 1,5 e 2,5 volte il livello obiettivo applicabile) o *ipercritici* (oltre 2,5 volte il livello obiettivo applicabile). Qualora le imprese dimostrino per tali ambiti la necessità di interventi strutturali, in particolare sulla interconnessione con la rete AT, gli anni *target* per il raggiungimento del livello obiettivo sono posticipabili. Gli ambiti *critici* con posticipazione e *ipercritici* hanno anno *target* al 2025, quelli *ipercritici* con posticipazione al 2027 (cfr art. 27 del TIQE).

⁴ Con operatività limitata o azzerata a causa di personale che ha contratto il Sars-CoV-2 o che è stato posto in quarantena.

L'ipotesi sottostante deve essere basata sulla attribuzione da parte dell'impresa distributrice di una quota parte dell'indicatore D1 ad una nuova sotto-causa esclusa dalla regolazione, in attuazione del meccanismo di sterilizzazione approvato dall'Autorità. Detta attribuzione dovrebbe essere utilizzata dalle imprese solamente durante lo stato di emergenza proclamato con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

- 2.11 Ciò detto, non può essere accolta la proposta espressa in sede di audizioni periodiche di estendere la causale di forza maggiore a tutte le interruzioni occorse durante il *lockdown*. Tale circostanza, oltre a non riflettere gli accadimenti e l'evolversi degli eventi, pur in uno stato di emergenza, fornirebbe un vantaggio economico alle imprese distributrici non motivabile.
- 2.12 Diversamente, l'ipotesi di modifica dell'Autorità prevederebbe - in via diretta per la durata delle interruzioni e in via indiretta per il numero delle interruzioni - l'attribuzione ad una causale esclusa dalla regolazione di quota parte delle interruzioni occorse sia durante il *lockdown* che successivamente. Detto meccanismo è anche mirato alla mitigazione di eventuali penali che verosimilmente non sarebbero conseguite in assenza di pandemia.
- 2.13 Dal 2021 l'Autorità effettuerà controlli per verificare che le imprese utilizzino in modo corretto la suddetta sotto-causa esclusa dalla regolazione e pertanto è importante che la proposta delle imprese distributrici evidenzii la documentazione da conservare nel caso di controlli.
- 2.14 Infine, agli Uffici dell'Autorità non risultano criticità legate all'avvio nel 2020 e conclusione nel 2023 degli esperimenti regolatori proposti da alcune imprese distributrici.

2.2 Difficoltà nel rispetto delle tempistiche degli interventi programmati nei Piani di Resilienza del sistema elettrico tramessi dai principali operatori e consuntivazione dei costi degli stessi interventi

- 2.15 Le imprese di distribuzione hanno segnalato che, per diversi motivi:
 - a. la progettazione degli interventi e tutte le attività propedeutiche alla loro cantierabilità sono attività svolte da strutture delle imprese che nel periodo di *lockdown* si sono focalizzate sulla gestione delle attività indifferibili;
 - b. l'iter autorizzativo delle pratiche è rimasto inevitabilmente in una fase di stallo;
 - c. si è registrato il blocco di diversi cantieri già avviati per interruzione delle attività da parte di molte ditte esterne;
 - d. anche al termine del *lockdown*, la ripresa delle attività è risultata graduale, in modo da garantire la sicurezza degli operatori delle imprese di

- distribuzione, dei fornitori e dei clienti, anche in coerenza con le misure imposte dalle autorità competenti (es.: norme relative al distanziamento nei cantieri, con conseguente rallentamento nel completamento degli stessi a causa del minor numero di personale impiegabile in sicurezza);
- e. il blocco e la messa in sicurezza dei diversi cantieri già avviati, la cui riapertura è avvenuta seguendo le regole di sicurezza sanitarie via via adottate, sta comportando una inevitabile crescita dei costi consuntivati degli interventi resilienza rispetto a quanto comunicato nei Piani Resilienza 2019-2021, dal momento che la messa in sicurezza di un cantiere comporta interventi non previsti.
- 2.16 Le imprese distributrici auspicano una posticipazione per la programmazione e l'esecuzione degli interventi pianificati e già trasmessi ad Arera, anche per evitare quelle penalizzazioni economiche previste in caso di ritardi nella realizzazione delle opere superiori a un semestre. In pratica, detto auspicio si tradurrebbe nelle seguenti richieste.
- 2.17 Per quanto riguarda il Piano di Resilienza 2020-22 da inviare all'Autorità entro il 30 giugno 2020, le imprese distributrici richiedono di:
- a. mantenere la data prevista dal TIQE (30 giugno 2020) per la consuntivazione degli interventi al 31 dicembre 2019;
 - b. posticipare di 6 mesi (quindi a fine 2020) la comunicazione riguardante gli interventi in corso e prospettici, per meglio tarare le attività anche in relazione alle dinamiche esterne;
 - c. prevedere che il primo semestre 2020 sia ininfluenza per il calcolo dei premi e delle penali.
- 2.18 In relazione all'incremento dei costi, una impresa ha proposto che:
- a. qualora il costo effettivamente consuntivato di un intervento eleggibile non si discosti più di una determinata percentuale rispetto a quello presentato nel Piano Resilienza 2019-2021, premi e penali vadano calcolati considerando i costi presentati nel Piano Resilienza 2019-2021;
 - b. invece, per gli interventi che vengono presentati a partire dal Piano resilienza 2020-2022, il maggior costo dovuto alla gestione dei cantieri in situazione di emergenza sanitaria effettivamente consuntivato e utilizzato per il calcolo dei premi e delle penali dovrebbe essere scontato di un'opportuna percentuale, in modo da non ridurre i premi (o non aumentare le penali) per la quota parte dei costi sostenuti ascrivibili alle spese necessarie alla gestione dell'emergenza sanitaria.
- 2.19 In subordine alle proposte sopra esposte, le imprese ritengono utile una modifica *una tantum* dei costi e dei tempi degli interventi già presentati nel Piano Resilienza 2019-21. Ciò consentirebbe - aggiungono le imprese - di riflettere a Piano gli impatti negativi del *lockdown* sugli interventi già presentati.

- 2.20 In sede di audizioni periodiche un soggetto ha affermato che “la disciplina regolatoria dovrebbe sterilizzare, tramite opportuni meccanismi, gli incrementi delle tempistiche e dei costi di realizzazione degli interventi conseguenti all'emergenza sanitaria, eventualmente anche prolungando la durata del meccanismo di riconoscimento di premi/penali attualmente in vigore”.

Ipotesi di modifica

- 2.21 La data del 30 giugno 2020 per l'invio del Piano resilienza 2020-22 è stata sostanzialmente rispettata dalle imprese distributrici; in alcuni casi è stato richiesto e concesso un posticipo che non si è protratto oltre il 31 luglio 2020.
- 2.22 Considerate le istanze delle imprese, che nel complesso appaiono condivisibili, l'Autorità intende prevedere un semestre in più per la conclusione degli interventi del Piano resilienza 2019-21 già riconosciuti eleggibili a premio/penalità con la deliberazione 534/2019/R/eel e la cui conclusione era inizialmente prevista nel periodo compreso tra il 1° semestre del 2020 e il primo semestre del 2021 inclusi. Si tratta in sostanza di una misura che posticiperebbe di un semestre le date di conclusione di interventi che ricadevano inizialmente in un periodo temporale di un anno e mezzo, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021.
- 2.23 Per questo motivo gli Uffici hanno già richiesto alle imprese di non modificare nel Piano resilienza 2020-22 le data di fine intervento programmate già indicate nel Piano resilienza 2019-21, come peraltro previsto dalla regolazione.
- 2.24 Per i nuovi interventi programmati dalle imprese non presenti nel Piano resilienza 2019-21 ed inclusi per la prima volta nel Piano resilienza 2020-22, le date di inizio e fine programmate dovrebbero già tenere conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica.
- 2.25 La regolazione della resilienza prevede che, ai fini della determinazione dei premi e delle penalità vengano utilizzati i valori effettivamente consuntivati dei costi sostenuti per gli interventi di miglioramento della resilienza.⁵ Allo stato delle informazioni attualmente disponibili, l'aumento dei costi degli interventi per il miglioramento della resilienza a causa delle misure di contrasto all'epidemia (rispetto a quelli previsti nel Piano di resilienza 2019-21) dovrebbe risultare di limitata entità, e quindi avere un effetto sostanzialmente trascurabile sulla determinazione dei premi e delle penalità. Qualora in esito alla consultazione emergesse, al contrario, materialità di tali costi incrementali connessi all'epidemia, sulla base di informazioni dettagliate e circostanziate che tengano in conto, oltre a tali costi incrementali, anche possibili riduzioni di costo riconducibili alla medesima epidemia, l'Autorità potrebbe valutare, in via semplificata, una misura *forfetaria* di tali incrementi (netti) di costi per gli interventi di resilienza. A titolo di esempio, l'Autorità potrebbe fissare una

⁵ Parametro C' di cui all'articolo 79ter, comma 2, del TIQE, per i premi, e di cui all'articolo 79quater, comma 2, del TIQE per le penalità.

percentuale tale per cui, se a consuntivo l'aumento di costi dovesse rimanere contenuto entro tale percentuale, ai fini del calcolo del premio e della penalità verrebbero mantenuti i costi previsti, in modo che gli extra costi derivanti dalle misure di contrasto all'epidemia non impattino sul calcolo del premio o della penalità.

- 2.26 I costi dei nuovi interventi programmati dalle imprese non presenti nel Piano resilienza 2019-21 ed inclusi per la prima volta nel Piano resilienza 2020-22 dovrebbero già tenere conto (con separata evidenza) degli effetti dell'emergenza epidemiologica. L'Autorità auspica che in esito alla consultazione i profili appena delineati possano essere meglio delimitati e chiariti dalle imprese distributrici.
- 2.27 Per quanto sopra discusso e proposto, l'Autorità ritiene non necessario il prolungamento della durata del meccanismo premi/penali attualmente in vigore, dal momento che il recupero dei ritardi negli investimenti da parte delle imprese distributrici dovrebbe completarsi in un tempo ben più breve del periodo di 6 anni previsto dall'Autorità per l'incentivazione dell'incremento della resilienza delle reti di distribuzione dell'energia elettrica.

2.3 Rallentamento nelle attività correlate alla regolazione sperimentale in materia di ammodernamento delle colonne montanti

- 2.28 Le imprese distributrici hanno segnalato che:
- a. nel periodo di blocco delle attività non essenziali tutte le attività correlate alla sperimentazione sono state necessariamente sospese, in particolare il censimento delle colonne montanti e le attività in campo;
 - b. il riavvio delle attività sarà graduale, in quanto queste necessitano di interventi presso l'utente.
- 2.29 Le imprese hanno proposto il posticipo di sei mesi per il completamento delle attività correlate, in particolare il censimento e la conclusione della sperimentazione triennale.

Ipotesi di modifica

- 2.30 L'Autorità ritiene ragionevole e privo di rischi per la buona riuscita della sperimentazione un posticipo di sei mesi per la conclusione del censimento e della sperimentazione triennale.
- 2.31 Da informazioni ricevute dalle imprese distributrici, non sembra inoltre necessario prevedere un posticipo della data del 30 giugno 2020 per la predisposizione del Contratto tipo, dal momento che nei primi giorni di luglio ne è stata circolata una versione preliminare alla Direzione Infrastrutture.

3. Misure straordinarie in materia di regolazione output-based del servizio di distribuzione del gas

3.1 Rallentamento nelle attività di sostituzione dei tratti di rete in materiali non conformi

- 3.1 Le imprese distributrici hanno segnalato che il rispetto delle disposizioni dell'articolo 14, comma 9, della RQDG pur se non misurate nel 2020, presuppone già da subito un ingente lavoro in termini di analisi, progettazione e attività propedeutiche alla cantierabilità degli interventi. Un tale assorbimento di energie e risorse si ritiene non compatibile con l'attuale situazione emergenziale in cui gli sforzi degli operatori debbono concentrarsi sulla garanzia dei servizi di sicurezza, continuità e tutela della salute degli operatori.

Ipotesi di modifica

- 3.2 L'Autorità ritiene che, come peraltro evidenziato anche dalle imprese distributrici, non sia necessaria una modifica degli obiettivi individuati dall'articolo 14, comma 9, della RQDG (40% entro il 2022 e 75% entro il 2024), anche in relazione al fatto che è prevista la possibilità di presentare un'istanza di deroga a tali termini temporali nei casi in cui il rispetto di tali tempi siano oggettivamente non possibile.
- 3.3 Il richiamato articolo 14, comma 9, della RQDG prevede che tale istanza sia presentata entro il 31 dicembre 2020.
- 3.4 L'Autorità ritiene opportuno valutare l'ipotesi di differire il termine per la presentazione di tale istanza al 30 giugno 2021, al fine di consentire alle imprese una valutazione ponderata anche rispetto agli sviluppi dell'emergenza Covid.

3.2 Rallentamento nelle attività di ispezione programmata delle reti

- 3.5 Le imprese distributrici hanno segnalato che laddove il periodo di emergenza dovesse prolungarsi per qualche mese, potrebbero esservi problemi a garantire il raggiungimento del *target* di ispezione della rete per gli impianti per i quali si era previsto il completamento dell'obiettivo nell'ultimo anno del triennio mobile/quadriennio mobile o nell'anno in corso per le reti di materiale critico.
- 3.6 È stato segnalato, a titolo di esempio, che qualche operatore ha dovuto momentaneamente sospendere l'attività di ricerca fughe programmate in quanto impossibilitato ad effettuare la prevista taratura dell'apparecchiatura del mezzo di ricerca fuga. Al momento non è escluso che questo tipo di difficoltà operative, soprattutto se dovessero protrarsi per un lungo periodo, possano peggiorare gli indicatori sulle dispersioni e di tale circostanza dovrebbe essere tenuto debito

conto in riferimento a possibili maggiori difficoltà nel perseguimento dei livelli tendenziali stabiliti.

Ipotesi di modifica

- 3.7 L'Autorità, anche in relazione all'evoluzione della situazione dell'emergenza Covid e agli impatti in termini di sicurezza che il mancato svolgimento delle attività di ispezione programmata delle reti potrebbe comportare, non ritiene opportuno prevedere modifiche della regolazione vigente.
- 3.8 Risulta in ogni caso opportuna l'acquisizione di informazioni aggiornate in merito al grado di attuazione dei piani di ispezione programmata delle reti.

3.3 Rallentamento degli interventi di adeguamento dei sistemi di protezione catodica

- 3.9 In relazione agli obblighi di cui all'articolo 14, comma 6, della RQDG, le imprese distributrici hanno segnalato che, benché il primo innalzamento dell'obbligo sia misurato solo al 31/12/2022, la situazione di emergenza ha inibito le attività che gli operatori avrebbero dovuto già iniziare ad attuare per poter conseguire il rafforzamento richiesto della protezione catodica al 2022, termine che per alcuni impianti risultava già molto sfidante anche in una situazione pre-emergenziale. Le imprese auspicano quindi che siano tenute in dovuto conto di tali difficoltà, valutando un'eventuale necessaria rimodulazione delle scadenze. Ciò, poiché, come già ricordato in relazione ad altri aspetti, nella fase post-emergenza, la ripresa di molte attività non potrà essere immediata ma solo graduale (si pensi, ad esempio, alla necessità di rinnovare permessi scaduti o di riaggiornare accordi con i fornitori esterni).

Ipotesi di modifica

- 3.10 L'Autorità non ritiene opportuno un intervento sull'obiettivo previsto per il biennio 2020-2021 in quanto, in punto di fatto, i dati disponibili mostrano già un buon posizionamento della maggior parte delle imprese rispetto a questo obbligo, con la conseguenza che non pare che la situazione emergenziale abbia determinato una situazione di diffuso e complessivo ritardo, tale da rendere eccessivamente gravose l'obiettivo fissato dalla regolazione. Eventuali situazioni specifiche potranno essere intercettate nell'ambito della disciplina della causa di forza maggiore.
- 3.11 Ovviamente, nell'eventualità che lo stato di emergenza si possa protrarre, l'Autorità si riserva comunque di valutare uno slittamento degli obblighi previsti a partire dal 2022.

4. Applicabilità della clausola di forza maggiore per i casi di mancato rispetto degli standard di qualità commerciale

- 4.1 Le imprese distributrici hanno segnalato che, a corredo di quanto già indicato dall’Autorità nei propri comunicati sull’emergenza Covid-19 del 11 e 26 marzo (oltre che nella comunicazione del MISE agli operatori dei servizi energetici essenziali) circa la necessità di limitare le prestazioni a quelle essenziali per la continuità e sicurezza del servizio, e a completamento di quanto specificato nella deliberazione 59/2020/R/com (art. 6, comma 6.2) riguardo al possibile mancato rispetto dei termini di effettuazione delle prestazioni o alla loro mancata esecuzione a causa della situazione di emergenza epidemiologica come “causa di forza maggiore”, l’Autorità dovrebbe chiarire che la stessa possa essere documentata sulla base dei provvedimenti emessi dalle Autorità competenti (D.L., D.P.C.M., Ordinanze Ministeriali, Regionali, Comunali, Prefetture, ecc.). Si tratta di provvedimenti che in generale in tutto il Paese, e soprattutto nei Comuni dichiarati in quarantena, prevedono tra l’altro regolamentazioni molto stringenti relativamente agli accessi e alla circolazione veicolare e possono quindi anche comportare ritardi negli spostamenti fisici (ad esempio, per controlli da parte delle forze dell’ordine), con possibile allungamento dei tempi di svolgimento di prestazioni (quali gli appuntamenti).
- 4.2 In sede di audizioni periodiche, in tema di qualità commerciale, due soggetti hanno evidenziato che andrebbe prevista l’estensione temporale della causale «forza maggiore» per i ritardi di esecuzione delle prestazioni anche oltre lo stato di emergenza; per uno dei due soggetti l’estensione dovrebbe coprire un periodo temporale tale da garantire sia il recupero del *backlog* derivante dal *lockdown* che la gestione delle nuove richieste in ingresso (che potrebbero anche queste subire dei ritardi a causa dell’esigenza di gestire prioritariamente le richieste precedenti).

Valutazione dell’Autorità

- 4.3 L’Autorità conferma quanto già chiarito nel comunicato del 26 marzo 2020 per l’applicabilità della clausola di forza maggiore, con particolare riferimento alla regolazione della qualità commerciale disciplinata per il settore elettrico dalla Parte II del TIQE e per il settore gas dalla Sezione III della RQDG nonché alle altre prestazioni delle imprese di distribuzione oggetto di indennizzo previste nel TIF, TIMOE, TIMG, TIVG e TIME che richiedono spostamento fisico o accessi presso le abitazioni.
- 4.4 L’Autorità ritiene che l’impresa distributtrice possa derogare dall’obbligo di produrre documentazione specifica a supporto della attribuzione a causa di forza maggiore del mancato rispetto del tempo massimo previsto per una prestazione di qualità commerciale, solo per i casi in cui l’impresa non sia potuta intervenire

entro i tempi massimi previsti a causa del blocco delle attività⁶ e, successivamente, a causa dell'impedimento all'accesso alle abitazioni (salvo i casi urgenti), fino alla disponibilità dei protocolli sanitari. L'Autorità ritiene altresì che in tutti gli altri casi, l'eventuale attribuzione a forza maggiore debba invece essere documentata e precisata singolarmente. In particolare, dovrebbero essere chiarite (e documentate) le ragioni per cui l'impresa non ha potuto rispettare il vincolo della regolazione, evidenziando come un tale mancato rispetto sia dipeso dalle specifiche circostanze del caso concreto.

- 4.5 Quanto sopra illustrato dovrebbe, in linea di principio, trovare applicazione fino al perdurare dello stato di emergenza. Il recupero delle attività relative a prestazioni di qualità commerciale non svolte durante il blocco potrebbe quindi essere esonerato dal rispetto dei tempi massimi solo nei limiti temporali stabiliti dalla dichiarazione dello stato di emergenza.
- 4.6 Allo scopo è opportuno evidenziare che la principale impresa distributrice di energia elettrica ha dichiarato che durante il *lockdown* ha eseguito in maniera prioritaria le prestazioni commerciali di tipo essenziale la cui esecuzione ha permesso di garantire il rispetto delle norme sanitarie per la riduzione del contagio e che, per tale motivo, stima che il *backlog* delle prestazioni non eseguite o posticipate nel corso dell'emergenza sanitaria non sia recuperabile prima della fine del 2020. Fino a tale data la principale impresa prevede che le prestazioni commerciali continueranno a registrare dei fuori standard, sia che venga adottata una logica di gestione "FIFO" (*First-In-First-Out*, nel qual caso il *backlog* verrebbe recuperato più celermente ma comunque le nuove prestazioni richieste andrebbero a loro volta in coda registrando di conseguenza dei fuori standard), sia adottando una logica di gestione "LIFO" (*Last-In-First-Out*, nel qual caso le nuove richieste di prestazione verrebbero gestite nei tempi stabiliti dalla regolazione, mentre le pratiche in *backlog*, pervenute durante la Fase 1 dell'emergenza, vedrebbero protrarsi ulteriormente i tempi necessari per l'evasione delle stesse).
- 4.7 In definitiva, la principale impresa distributrice di energia elettrica prevede che il superamento sistematico degli *standard* di qualità commerciale possa protrarsi sino ad almeno la fine del 2020.
- 4.8 Analoghe segnalazioni relative alle potenziali criticità connesse alla gestione del periodo *post* emergenza sono state formulate anche da imprese che gestiscono il servizio di distribuzione del gas.
- 4.9 È obiettivo dell'Autorità acquisire elementi utili, anche di tipo quantitativo, per entrambi i settori ed eventualmente con specificità per ciascun settore⁷, per

⁶ Per le attività essenziali non soggette al blocco, deve comunque essere prodotta documentazione specifica in caso di mancato rispetto degli standard di qualità commerciale per motivi non dipendenti dall'impresa.

⁷ Ad esempio in relazione allo standard specifico relativo alla lettura dei contatori gas secondo le periodicità previste dalla regolazione.

valutare l'ammissibilità della attribuzione a causa di forza maggiore di una prestazione di qualità commerciale fuori *standard* anche successivamente alla conclusione dello stato di emergenza e comunque non oltre la fine del 2020.

- 4.10 In ogni caso, per quanto sopra discusso sul tema del ricorso alla clausola di forza maggiore per le prestazioni di qualità commerciale per le attività di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, non dovrebbe rendersi necessario alcun intervento di modifica alla regolazione.

Spunti per la consultazione

- S1. Osservazioni in merito alle misure straordinarie in materia di regolazione output-based del servizio di distribuzione dell'energia elettrica (cap.2).
- S2. Osservazioni in merito alle misure straordinarie in materia di regolazione output-based del servizio di distribuzione del gas (cap.3).
- S3. Osservazioni in merito alle valutazioni dell'Autorità in tema di applicabilità della clausola di forza maggiore per i casi di mancato rispetto degli standard di qualità commerciale (cap. 4).